

Votazione cantonale del 5 giugno 2016



Iniziativa popolare
“Rafforziamo la scuola
media – Per il futuro
dei nostri giovani”

Pagine 2–11



Modifica della legge
sui trasporti pubblici

Pagine 12–21



Modifica della legge
sull’Ente Ospedaliero
Cantonale

Pagine 22–31



Iniziativa popolare
“Giù le mani
dagli ospedali!”

Pagine 32–38

Iniziativa popolare

“Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani”

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare legislativa elaborata del 22 agosto 2011 “Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani”?

Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di respingere l'iniziativa.

L'iniziativa popolare legislativa elaborata del 22 agosto 2011 “Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani” è stata sottoscritta da 9'949 cittadine e cittadini. Il 25 novembre 2015 il Gran Consiglio l'ha respinta con 57 voti contro 21 e 2 astensioni.



Oggetto della votazione

Attraverso l'iniziativa popolare "Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani" gli iniziativaisti intendono migliorare l'organizzazione della scuola media, per disporre di un'istituzione di qualità, adattata alla società che diventa sempre più eterogenea e complessa, e in grado di garantire un futuro alle nuove generazioni. Nello specifico, essi chiedono classi meno affollate e maggior sostegno agli allievi così da permettere loro di raggiungere gli obiettivi formativi al termine della scuola dell'obbligo.

Nel contempo, viene chiesta la generalizzazione di mense e doposcuola nelle scuole medie di tutto il Cantone per rispondere ai bisogni delle famiglie.

L'iniziativa intende raggiungere gli obiettivi dichiarati con una serie di modifiche della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 che toccano molteplici aspetti, tra i quali la collaborazione fra Cantone e Comuni nell'organizzazione e nel finanziamento della scuola media, il potenziamento dei servizi di orientamento, di sostegno pedagogico e della figura del docente di classe, così come la riorganizzazione territoriale degli istituti e l'abbassamento del numero massimo di allievi ospitati dalle sedi di scuola media.

1

Le argomentazioni del Comitato d'iniziativa

**Meno allievi
per classe,
maggiore qualità**

Sì, perché nella scuola media vi è un impellente bisogno di classi più piccole, per raggiungere gli obiettivi scolastici, come stabilito dalla Legge. Un minore numero di allievi per classe permette un efficace insegnamento personalizzato e differenziato con migliori risultati nell'apprendimento. L'insegnamento differenziato persegue un duplice obiettivo: consente agli allievi con difficoltà di apprendimento di raggiungere un livello scolastico adeguato e permette a quelli più dotati di poter progredire al loro ritmo nell'acquisizione delle conoscenze.

**Mense e doposcuola
in tutte le scuole**

Sì, per avere mense e doposcuola in tutte le sedi di scuola media, a disposizione dei ragazzi e delle famiglie che ne hanno bisogno. Non è un lusso, ma sono servizi indispensabili per affrontare gli odierni bisogni delle famiglie e le accresciute esigenze del mondo del lavoro. L'iniziativa popolare inoltre propone l'apertura delle biblioteche scolastiche sull'arco di tutta la giornata. Con il potenziamento di questi servizi si favorisce il benessere degli allievi e si concilia meglio il lavoro e la famiglia.

**Rafforzare
l'orientamento
scolastico
e professionale**

Sì, per potenziare l'orientamento scolastico e professionale degli allievi all'interno della scuola media in modo da aiutarli nelle scelte fondamentali per il loro futuro scolastico e professionale. Solamente grazie ad una buona qualità nell'orientamento dei giovani si favorisce un adeguato inserimento nel mondo scolastico e professionale e si riducono bocciature ed insuccessi, che sono costosi per il giovane, per lo Stato e per la società.

**Minori spese
per le famiglie
e la società**

Sì, perché una scuola media rafforzata è un investimento basilare per tutti, che farà risparmiare ingenti spese alle famiglie, al Cantone e ai Comuni: si pensi ai costi della disoccupazione giovanile, ai costi dei giovani in assistenza sociale, ai costi delle riqualifiche scolastiche e professionali, ecc. - tutte spese che spesso sono generate dall'insuccesso scolastico dell'allievo nella scuola media.

Per il futuro dei nostri giovani

Sì, per il futuro dei nostri giovani e quindi del Ticino. Il nostro Cantone è in ritardo nelle spese per la scuola rispetto agli altri Cantoni, perché da anni effettua dei tagli miopi in questo importante settore. Occorre quindi voltare pagina ed investire in modo intelligente nel futuro dei nostri giovani, guardando avanti con coraggio. Rinunciare al rafforzamento della formazione degli allievi per motivi finanziari contingenti non è saggio, né dal profilo economico, né da quello sociale, né tanto meno da quello culturale.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **sì** all'iniziativa popolare legislativa elaborata "Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani".



Premessa

Gli intenti dell'iniziativa sono indubbiamente condivisibili: la scuola deve proporre agli allievi un sistema educativo di qualità e ai docenti condizioni di lavoro adeguate, che permettano loro di svolgere il mandato educativo in modo ottimale. Allo stesso tempo la scuola deve evolversi e adattarsi a un mondo in continuo mutamento. Le modalità indicate dall'iniziativa per raggiungere questi obiettivi limitatamente alla realtà della scuola media pongono tuttavia alcuni problemi.

**La scuola che verrà
e la riforma della scuola
dell'obbligo**

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) sta elaborando un progetto di riforma della scuola dell'obbligo – *La scuola che verrà* – che già si sta occupando di buona parte delle tematiche affrontate dall'iniziativa: l'introduzione della differenziazione pedagogica, della collaborazione tra docenti, il potenziamento del ruolo del docente di classe, alcuni aspetti dell'architettura scolastica. Il progetto di riforma si trova in uno stadio avanzato di elaborazione e, rispetto all'iniziativa, propone di intervenire sull'insieme della scuola dell'obbligo, nell'intento di migliorare la qualità dell'insegnamento e le condizioni di lavoro degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media (considerando allo stesso tempo gli aspetti legati alla transizione degli allievi verso le formazioni postobbligatorie). Se l'iniziativa venisse accettata, questo processo di riforma e di adattamento della scuola dell'obbligo alle nuove esigenze educative, culturali e socio-economiche verrebbe in parte compromesso, a scapito soprattutto dei settori dell'educazione primaria.

**Partecipazione
dei Comuni
al finanziamento
della scuola media**

L'iniziativa prevede la ripartizione dei costi generati dai servizi dalle mense scolastiche tra Cantone e Comuni, e la partecipazione di questi ultimi al finanziamento degli stipendi dei docenti della scuola media. Questa misura implica il trasferimento di costi pari a 7,5 milioni di franchi dal Cantone ai Comuni,

senza che tuttavia a questi ultimi siano attribuite nuove competenze decisionali (se non la partecipazione a titolo consultivo alla commissione scolastica, come previsto dalla modifica proposta dagli iniziativaisti all'art. 24 della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974).

Risorse necessarie

Dal punto di vista finanziario l'implementazione e la sostenibilità dell'iniziativa risultano problematiche. Una stima dei costi aggiuntivi generati dalle modifiche apportate dall'iniziativa per quanto riguarda i costi di esercizio tocca i 37,5 milioni di franchi l'anno (cui si aggiungono i 7,5 milioni a carico dei Comuni). Sul piano degli investimenti invece, si tratterebbe di mettere a disposizione, scaglionati nel tempo, circa 23 milioni di franchi per le mense e 100-120 milioni di franchi per l'edificazione di sedi scolastiche supplementari.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **NO** all'iniziativa popolare legislativa elaborata "Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani".



Testo sottoposto alla votazione



Iniziativa popolare elaborata presentata il 22 agosto 2011 per la modifica della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare 22 agosto 2011 denominata «Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani» presentata nella forma elaborata e tendente a introdurre nella Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 modifiche del seguente tenore:

Art. 1 cpv. 3 lett. c) (nuova)

La scuola media obbligatoria ha come scopo:

...

- c) di garantire una crescita dell'allievo con coscienza critica, autonoma, responsabile, nel rispetto della diversità di genere.

Art. 3

Nella scuola media pubblica l'insegnamento, il materiale scolastico e i trasporti per allievi sono gratuiti.

Gratuità
della scuola

Art. 3a (nuovo)

Il trasporto degli allievi è organizzato dal Cantone presso ogni sede scolastica.

Trasporto

Art. 3b (nuovo)

¹Le mense, il doposcuola per l'aiuto allo studio e il doposcuola per altre attività che interessano gli allievi sono organizzati dal Cantone presso ogni sede scolastica, previa consultazione dei Comuni.

²Il Regolamento definisce gli scopi e il funzionamento del doposcuola, nonché le necessarie qualifiche del personale che vi opera.

³Un'offerta di doposcuola è creata su base regionale nei periodi di chiusura dell'attività scolastica.

Mense
e doposcuola

Art. 3c (nuovo)

¹I Comuni partecipano alla metà del disavanzo d'esercizio di mense e doposcuola in base al numero di allievi che frequentano tali strutture. Il Regolamento stabilisce le modalità di applicazione.

²Per il finanziamento del doposcuola e delle mense è richiesta una partecipazione ai costi da parte delle famiglie degli allievi, ritenuto che l'ammontare di tale contributo non deve impedire l'accesso a questi servizi da parte di allievi di famiglie con redditi bassi.

³I Comuni finanziano il 5% degli stipendi dei docenti della scuola media in base alla loro forza finanziaria e al numero di allievi provenienti dai singoli Comuni. Il Regolamento stabilisce le modalità d'applicazione.

Finanziamento

Art. 4 cpv. 2

²Il Regolamento stabilisce le eccezioni.

Art. 7 cpv. 4

⁴Il Cantone organizza un servizio d'orientamento scolastico e professionale con una dotazione di personale sufficiente e qualificato per fornire un'adeguata consulenza collettiva e individuale agli allievi di terza e quarta media. Gli orientatori:

- a) effettuano almeno un intervento all'anno per classe e per sezione
- b) organizzano momenti informativi per genitori e docenti di sede
- c) collaborano con i docenti e con le direzioni
- d) realizzano assieme ai docenti di classe l'educazione alle scelte degli allievi.

L'allievo ha diritto ad una consulenza individuale da parte dell'orientatore.

Art. 8 cpv. 1 lett. e) e f) e cpv. 2 (nuovo)

¹I programmi e i metodi d'insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente a:

...

- e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali, in particolare offrendo corsi e appoggi specifici per permettere agli allievi deboli di raggiungere la licenza di scuola media; parimenti la scuola media deve offrire misure specifiche e percorsi curriculari flessibili per gli allievi intellettualmente precoci;
- f) favorire l'autonomia e lo sviluppo della capacità di scelta dell'allievo nel rispetto della diversità di genere.

²Il Dipartimento favorisce l'implementazione della differenziazione pedagogica e dell'insegnamento cooperativo dei docenti (team teaching) nelle sedi scolastiche, monitorandoli tramite mandati di studio scientifici e sostenendoli con misure specifiche atte ad assicurarne il costante sviluppo.

Art. 9a (nuovo)

Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, l'istituto scolastico è dotato di un monte ore pari a 1 ora lezione per ogni frazione completa di 35 allievi.

Attività di ricerca,
innovazione
e sperimentazione

Art. 11

¹Il Servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) docenti di sostegno pedagogico e docenti di corso pratico;
- c) logopedisti;
- d) docenti d'integrazione linguistica e culturale;
- e) educatori diplomati e maestri socio-professionali;
- f) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività in modo da garantire il diritto ad un intervento tempestivo ed adeguato ad ogni allievo che ne necessita. L'intervento deve essere proporzionato ai bisogni dell'allievo.

³Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento il Dipartimento predispone in tutte le sedi scolastiche misure di differenziazione curricolare, che comprendono la frequenza di lezioni speciali con l'esonero, parziale o totale, da una o più materie del programma scolastico. Lo scopo è di favorire il raggiungimento degli obiettivi scolastici ed educativi dell'allievo, come pure di favorire il suo orientamento e la progettazione di un inserimento professionale al termine della scuola media.

⁴Gli interventi di differenziazione curricolare sono decisi dal Consiglio di direzione, su proposta del Servizio di sostegno pedagogico e sentito il docente di classe, rispettivamente il Consiglio di classe. Il Regolamento definisce le ulteriori modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della Direzione dell'

Sostegno
pedagogico

istituto e del Servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti e delle altre figure professionali, l'informazione delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.

⁵Il Dipartimento effettua il monitoraggio regolare della differenziazione curricolare tramite mandati di studio scientifici e prende i provvedimenti atti ad assicurarne lo sviluppo.

Art. 11a (nuovo)

Docente di classe

¹Il docente di classe è la figura di riferimento degli allievi, dei genitori, degli altri docenti e operatori scolastici; egli si occupa in particolare:

- a) della gestione pedagogica, sociale e relazionale della classe;
- b) della comunicazione all'interno della classe e con l'esterno;
- c) dell'animazione e del coordinamento della classe;
- d) dei problemi, di varia natura, riscontrati nella classe.

²Il docente di classe beneficia di uno sgravio orario di due ore lezione per sezione.

³Il docente di classe presenta all'inizio dell'anno scolastico un progetto con attività ed obiettivi, che deve essere convalidato dal Consiglio di direzione. Al termine dell'anno egli presenta al Consiglio di direzione un resoconto dell'attività svolta.

⁴Il Dipartimento effettua un monitoraggio regolare della docenza di classe tramite mandati di studio scientifici e prende i provvedimenti atti ad assicurarne lo sviluppo.

Art. 18 cpv. 2

²Un comprensorio deve avere tra i 200 e i 400 allievi. Per le zone discoste il numero minimo può essere ridotto.

Art. 18a (nuovo)

Dotazione minima del personale dell'istituto scolastico

In base al numero di allievi dell'istituto scolastico il Regolamento stabilisce la dotazione minima e le qualifiche del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, di direzione e delle mense.

Art. 18b (nuovo)

Apertura della biblioteca scolastica

Nel corso dell'anno scolastico le biblioteche sono aperte durante l'orario scolastico, nella pausa di mezzogiorno e durante il doposcuola. Un'adeguata apertura viene effettuata anche nel periodo degli esami.

Art. 18c (nuovo)

Orario giornaliero

¹La Direzione, in collaborazione con la Commissione scolastica, predispone gli orari giornalieri tenendo conto dei bisogni degli allievi, in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- a) età degli allievi;
- b) distanza abitazione-scuola e orari dei trasporti pubblici;
- c) suddivisione proporzionata del carico orario giornaliero sull'intera settimana.

²La Direzione deve parimenti tenere conto delle necessità dei genitori impegnati professionalmente.

Art. 19 cpv. 2 lett. f)

²Ogni sede deve comprendere:

...

- f) la mensa e i locali di soggiorno.

Art. 19a (nuovo)

Utilizzo degli spazi scolastici

Gli spazi scolastici, compatibilmente con le disponibilità e per attività senza scopo di lucro, sono concessi gratuitamente ad associazioni e gruppi giovanili ai sensi dell'art. 3 della legge sul sostegno e coordinamento delle attività giovanili.

Art. 21

Le classi di scuola media non devono avere più di 20 allievi, salvo giustificate eccezioni.

Art. 24

¹Ogni Municipio designa un municipale e un operatore sociale quali referenti per la Direzione dell'istituto allo scopo di valutare ed affrontare congiuntamente problemi relativi ad allievi domiciliati nel Comune con disagi specifici che si riflettono sulla vita scolastica.

²I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica formata dai municipali di riferimento, che collabora con la Direzione dell'istituto per:

- a) discutere dei temi d'interesse comune e valutare eventuali miglioramenti nel funzionamento dell'istituto scolastico;
- b) abrogato;
- c) sorvegliare il trasporto degli allievi;
- d) determinare l'orario giornaliero.

³La Commissione scolastica è convocata dalla Direzione dell'istituto almeno una volta all'anno.

⁴Tutti gli istituti scolastici costituiscono il Consiglio d'istituto per favorire la partecipazione dei municipali e delle famiglie.

Art. 35a (nuovo)

Valutazione

¹Il Dipartimento provvede ad una valutazione quadriennale concernente l'esecuzione e gli effetti della presente legge.

²Il Dipartimento trasmette la valutazione al Gran Consiglio per discussione.

Norma transitoria

Le modifiche apportate alla presente legge con l'approvazione dell'iniziativa popolare «Rafforziamo la scuola media – Per il futuro dei nostri giovani» dovranno essere progressivamente implementate entro tre anni dall'entrata in vigore delle stesse.

- richiamati gli artt. 37 segg. della Costituzione cantonale e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998,
- visto il rapporto 9 novembre 2015 della maggioranza della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

L'iniziativa popolare elaborata del 22 agosto 2011 per la modifica della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è respinta.

II.

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa.

Bellinzona, 24 novembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

Modifica della legge sui trasporti pubblici

**La domanda che figura sulla scheda
è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 14 dicembre 2015
della legge sui trasporti pubblici?

**Consiglio di Stato e Gran Consiglio
raccomandano di accettare la modifica della legge
sui trasporti pubblici.**

La modifica della legge sui trasporti pubblici è stata accolta dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2015 con 64 voti favorevoli, 6 voti contrari e 13 astensioni. Contro tale modifica è stato promosso un referendum che ha raccolto 24'084 firme.



Oggetto della votazione

Il 14 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha approvato la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 rendendo operativa la tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico.

La tassa di collegamento è dovuta solo da un limitato numero di generatori di importanti correnti di traffico. Si tratta di circa 200 proprietari delle aree di posteggio con più di 50 stalli presenti nei 67 Comuni del Cantone maggiormente toccati dai problemi di congestione del traffico stradale (soprattutto Mendrisiotto e Luganese). I posteggi delle abitazioni non sono soggetti alla tassa.

La finalità è duplice: da un lato si intende conseguire una diminuzione del traffico stradale motorizzato riorientando le abitudini in particolare di pendolari e frontalieri; dall'altro vanno assicurati i mezzi per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico nell'intero Cantone.

Per contenere il traffico, soprattutto nelle ore di punta, occorre incoraggiare forme di mobilità alternativa all'automobile: trasporto pubblico, incentivare la mobilità aziendale, la condivisione dell'automobile (car pooling) e la mobilità lenta.

Il Cantone ha potenziato i servizi di trasporto pubblico su ferro (TILO, Ferrovia Lugano – Ponte Tresa, Centovallina) e su gomma (negli agglomerati di Lugano, Bellinzona, Mendrisio-Chiasso e di Locarno).

È necessario migliorare ulteriormente le prestazioni per estendere all'intero territorio i grandi benefici resi possibili dalle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri.

Per aumentare l'offerta occorre, rispetto ad oggi, assicurare al trasporto pubblico maggiori mezzi finanziari. Un tributo a carico dei grandi generatori di traffico è perciò giustificato e necessario.

No ad una nuova tassa contro:

- chi usa l'automobile;
- chi lavora;
- chi fa la spesa in Ticino.

No ad una nuova tassa che:

- non risolve il problema del traffico;
- penalizza gli abitanti delle valli, i collaboratori delle aziende e degli enti pubblici;
- incentiva gli acquisti oltre confine;
- sprema ancor di più gli automobilisti ticinesi che già pagano le tasse di circolazione tra le più alte in Svizzera;
- introduce il principio "se lo vuoi te lo paghi", nonostante il cittadino paghi già le imposte le quali servono a finanziare i compiti del Stato;
- è unica in Svizzera.

**Una nuova tassa
a carico dei ticinesi**

Oltre i 2/3 di coloro che pagheranno la tassa sono ticinesi. Definita dal Consiglio di Stato *"un'imposta orientativa per rendere meno attrattivo il traffico individuale motorizzato"*, sarà posta a carico degli automobilisti. Non ridurrà il traffico ma renderà più cara la fattura anche per coloro che già oggi pagano il posteggio. Il Ticino è l'unico Cantone che prevede un'imposta di questo genere – che può costare anche più di 1'000 franchi all'anno.

**Una tassa basata
su principi arbitrari**

La nuova tassa è ingiusta poiché non permetterà agli abitanti delle zone periferiche e delle valli di rinunciare all'uso dell'automobile, essendo il trasporto pubblico inadeguato alla domanda. La tassa potrà toccare anche le piccole realtà con meno di 50 posteggi; infatti la legge prevede di raggruppare anche i mappali adiacenti. Vi sarà un ulteriore aggravio di costi anche per le famiglie che si recano nei centri commerciali e nei negozi,

**La nuova tassa
non risolve
i problemi di traffico**

dal momento che saranno costrette ad utilizzare l'automobile per fare la spesa. La tassa di collegamento graverà anche sui posteggi già oggi a pagamento, che saranno ancora più cari.

Tassando i lavoratori e i consumatori che non hanno la possibilità di fare a meno dell'auto, non sarà possibile ridurre il traffico perché non avendo alternative continueranno ad utilizzare l'automobile.

Solo condividendo l'automobile e incentivando la mobilità aziendale si riduce il numero di veicoli in circolazione.

Per queste misure non è necessario prelevare alcuna tassa! Il finanziamento del trasporto pubblico in uno Stato moderno deve essere una priorità finanziata, come avviene in tutti gli altri Cantoni, con le imposte che già tutti i cittadini pagano e non con tasse supplementari.

Attualmente sempre più imprese promuovono programmi di mobilità aziendale e di condivisione dell'automobile.

Per tutti questi motivi è determinante votare **NO** a questa tassa, che lo stesso Governo nel messaggio al Parlamento la definisce *“di fatto un'imposta perché serve alla copertura di bisogni finanziari dello Stato indipendentemente dal fatto che le persone colpite traggano un beneficio dall'attività dell'ente pubblico o ricevano una controprestazione”*.



**La tassa
di collegamento
riguarda solamente
circa 200 grandi
generatori di traffico**

La tassa non è a carico di tutti i cittadini ticinesi, ma unicamente di circa 200 grandi generatori di traffico, ovvero i proprietari di posteggi di grandi dimensioni (almeno 50 stalli) messi a disposizione della clientela o del personale e solo nelle zone del Cantone con i maggiori problemi di traffico (67 Comuni su 130). I posteggi delle abitazioni private non sono soggetti alla tassa di collegamento.

**Ridurre
la congestione
del traffico
nelle ore di punta**

I principali disagi sono generati dal traffico delle ore di punta. Le condizioni di circolazione sulla nostra rete sono sempre più precarie e senza ulteriori interventi sono destinate a peggiorare ancora.

È scientificamente provato che la disponibilità di posteggi sul luogo di lavoro favorisce l'uso dell'autovettura; se essi sono gratuiti l'effetto è ancora più marcato.

Il pagamento e il contenimento dei posteggi incentiva le aziende a rinunciare alla gratuità del posto auto per i dipendenti e a rivedere le proprie strategie, favorendo differenti modalità di spostamento (con i trasporti pubblici, condividendo l'uso dell'autovettura, adottando piani di mobilità aziendale).

**Finanziare
il trasporto
pubblico**

Il provento della tassa di collegamento è destinato al finanziamento dei trasporti pubblici.

Il mantenimento di un'offerta di base di trasporto pubblico su tutto il territorio cantonale, il miglioramento delle prestazioni del sistema ferroviario regionale e l'ampliamento dell'offerta negli agglomerati sono assicurati in futuro solamente se saranno disponibili le risorse finanziarie necessarie.

**Applicare anche ai
grandi generatori
di traffico il principio
"chi inquina paga"**

I grandi generatori di traffico contribuiscono in misura importante a causare i fenomeni di congestione viaria. Essi tuttavia non assumono alcuna responsabilità nello sviluppo di soluzioni adeguate. Tale costo è oggi in massima parte a carico dei

contribuenti. Con la tassa di collegamento trova applicazione anche nei confronti dei grandi generatori di traffico il principio giuridico “chi inquina paga”. Chi è fonte di importanti correnti di traffico viene chiamato a fornire un contributo finanziario alla soluzione dei problemi causati.

Tassa “in prova” per tre anni

La tassa di collegamento è introdotta solo a titolo provvisorio. Il Gran Consiglio ha previsto un periodo di prova di tre anni in cui essa dovrà dimostrare di essere efficace nella lotta ai picchi di traffico e nel favorire forme di mobilità più virtuose. Scaduti i tre anni, il Gran Consiglio si pronuncerà circa il mantenimento o meno della tassa.

Un tributo ragionevole

Pur comprendendo le preoccupazioni delle cerchie tenute al pagamento della tassa, si valuta che essa incida sulla grande distribuzione per solo circa 10 cts per ogni cliente che utilizza un posteggio soggetto alla tassa e da fr. 1.– a fr. 3.50 al giorno per posteggio sui datori di lavoro che mettono a disposizione più 50 posteggi ai loro dipendenti. Secondo il Consiglio di Stato si tratta di importi accettabili e nel contempo di una misura capace di riorientare le abitudini di spostamento di pendolari e frontalieri, come pure di favorire i piccoli commerci ubicati nei centri cittadini, dove il posteggio è a pagamento.

Ridurre l’impatto ambientale dovuto al traffico motorizzato

Le emissioni nell’atmosfera di alcune sostanze inquinanti dovute al traffico motorizzato non rispettano ancora i valori limite previsti dalla Legge. Anche l’impatto fonico in certi comparti residenziali è ancora troppo elevato. Contenere la crescita del traffico significa migliorare la qualità di vita.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **Sì** alla modifica della Legge sui trasporti pubblici.



Testo sottoposto alla votazione



Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 4 novembre 2015 n. 7139 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2015 n. 7139 R1 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

Titolo

Legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994

Art. 11 cpv. 1

¹L'offerta di trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni interessati.

Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito dal Consiglio di Stato in funzione dei vantaggi loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza locali, la riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene pure conto della capacità economica dei Comuni stessi.

⁴Contro la decisione del Consiglio di Stato, i Comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013.

Capitolo IV: **Tassa di collegamento**

Capitolo V: **Traffico regionale** *Abrogato*

Art. 35a

Il provento della tassa di collegamento è vincolato al finanziamento delle spese di gestione dell'offerta di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 e concorre a coprire l'onere a carico del Cantone, dedotti i contributi della Confederazione, dei Comuni e di terzi.

Destinazione
della tassa

Assoggettamento	<p>Art. 35b (nuovo)</p> <p>¹La tassa di collegamento è prelevata nei Comuni in cui si applica il regolamento cantonale posteggi privati, giusta gli art. 42 segg. legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst).</p> <p>²Sono assoggettati alla tassa i proprietari di fondi o di un insieme di fondi in connessione spaziale o funzionale, sui quali vi sono posteggi per almeno 50 autoveicoli; non si computano i posti auto destinati al servizio di abitazioni.</p> <p>³La Confederazione, il Cantone e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, sono assoggettati alla tassa analogamente ai privati, ma limitatamente ai posteggi per il personale e per altri utenti che si spostano in modo sistematico (art. 35e cpv. 1 lett. a).</p>
Debitore della tassa	<p>Art. 35c (nuovo)</p> <p>Debitore della tassa di collegamento è il singolo proprietario fondiario, limitatamente ai posti auto presenti sul suo fondo o sui suoi fondi, anche quando l'assoggettamento alla tassa è determinato dalla connessione spaziale o funzionale di un insieme di fondi appartenente a proprietari diversi.</p>
Esenzioni	<p>Art. 35d (nuovo)</p> <p>Sono esentati dalla tassa i posteggi precisati dal Consiglio di Stato per attività turistiche, di svago e culturali, nonché per luoghi di culto. Sono inoltre esentati dalla tassa i posteggi pubblici definiti dal Consiglio di Stato.</p>
Ammontare della tassa	<p>Art. 35e (nuovo)</p> <p>¹La tassa è stabilita dal Consiglio di Stato in funzione del numero di posti auto, distinguendo tra la categoria di posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico, e la categoria di posteggi destinati a clienti e visitatori, in modo da coprire di principio un terzo delle spese di gestione (art. 23 cpv. 2), ritenuti in ogni caso i seguenti importi minimi e massimi:</p> <p>a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico importo minimo fr. 1.-, massimo fr. 3.50 al giorno per singolo posto auto;</p> <p>b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori importo minimo fr. 1.-, massimo fr. 3.- al giorno per singolo posto auto.</p> <p>²Gli importi minimi e massimi sono indicizzati all'evoluzione dei prezzi (riferimento: gennaio 2016).</p> <p>³Ai posteggi con meno di 100 posti auto si applica una riduzione progressiva della tassa, laddove la riduzione massima ammonta al 15% ed è conseguita in presenza di 50 posti auto.</p> <p>⁴Per i posteggi ad uso misto si procede ad una valutazione approssimativa delle destinazioni e si applica proporzionalmente la relativa tassa.</p> <p>⁵La tassa è dovuta per i giorni di effettivo esercizio dei posteggi, ritenuti di regola 360 giorni all'anno per quelli connessi ad attività in esercizio ogni giorno, 300 giorni per quelle in esercizio sei giorni alla settimana e 250 giorni per quelle in esercizio fino a cinque giorni alla settimana.</p> <p>⁶Nel caso in cui il numero o la destinazione dei posteggi differisse da quella autorizzata, si applica l'art. 35g.</p>
Riduzione della tassa	<p>Art. 35f (nuovo)</p> <p>¹Gli assoggettati che riducono volontariamente il numero dei posti auto in esercizio beneficiano di una riduzione della tassa.</p> <p>²Un posto auto si considera dismesso quando è reso durevolmente inaccessibile agli autoveicoli e la dismissione è notificata al Municipio giusta l'art. 11 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.</p> <p>³La riduzione è concessa una tantum ed ammonta all'importo della tassa teoricamente dovuta durante un intero anno per i posti auto dismessi.</p> <p>⁴La riduzione di posteggi in applicazione dell'art. 60 cpv. 4 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011 permette di ottenere una riduzione ulteriore della tassa, equivalente al 25% dell'importo della tassa teoricamente dovuta durante un anno intero per i posti auto così dismessi.</p>

⁵La riduzione di cui al cpv. 4 è accordata per analogia anche in caso di formazione di nuovi posteggi in misura inferiore al numero dei posteggi necessari giusta l'art. 60 cpv. 1, 2 e 3 RLst.

Posteggi
abusivi

Art. 35g (nuovo)

¹In base alla situazione di fatto e sino alla cessazione dell'uso indebito o al conseguimento di un'autorizzazione a posteriori, i proprietari dei fondi interamente o parzialmente adibiti a posteggio in assenza di valida autorizzazione edilizia sono soggetti al pagamento di un importo sostitutivo della tassa di collegamento.

²L'importo sostitutivo della tassa di collegamento corrisponde all'ammontare della medesima, ritenuto l'ammontare in vigore più elevato tra quelli di cui all'art. 35e cpv. 1, computato per 360 giorni.

³L'importo sostitutivo è prelevato dall'autorità competente. Fanno stato gli art. 35h-35n.

Procedura
a) obbligo
di dichiarazione
e collaborazione

Art. 35h (nuovo)

¹I proprietari assoggettati alla tassa sono tenuti a dichiarare all'autorità competente i dati necessari per il calcolo della tassa e a notificare i relativi cambiamenti.

²I proprietari assoggettati sono tenuti a fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

b) accertamento

Art. 35i (nuovo)

L'autorità competente ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari all'imposizione della tassa, segnatamente di eseguire o far eseguire il conteggio dei posteggi potenzialmente oggetto della tassa, se necessario anche senza preavviso e accedendo alla proprietà privata.

c) decisione

Art. 35l (nuovo)

¹L'autorità competente determina annualmente l'ammontare della tassa mediante decisione di tassazione.

²Se i proprietari assoggettati, nonostante diffida, non soddisfano i loro obblighi procedurali oppure se la tassa non può essere accertata esattamente per mancanza di dati, l'autorità competente esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione ponderata.

d) reclamo

Art. 35m (nuovo)

¹Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo all'autorità competente, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

²L'autorità competente prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'istruttoria, con le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione, sentiti gli assoggettati, può modificare la tassazione anche a loro svantaggio.

³Non è permesso ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la decisione di tassazione era insufficiente.

e) ricorso

Art. 35n (nuovo)

¹I proprietari assoggettati possono impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità competente, entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

²Nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell'autorità competente nella procedura di accertamento.

³Si applicano per il resto gli art. da 227 a 231 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

f) modifica della
decisione
di tassazione

Art. 35o (nuovo)

¹In caso di modifica di circostanze rilevanti è data in ogni tempo la facoltà di chiedere all'autorità competente la modifica della decisione di assoggettamento.

²La modifica ha effetto solo a far tempo dalla data della richiesta.

Esigibilità	Art. 35p (nuovo) La tassa di collegamento è dovuta dal momento in cui sono date le condizioni di assoggettamento.
Prescrizione	Art. 35q (nuovo) ¹ Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni da quando sono date le condizioni di assoggettamento. ² La prescrizione non inizia a decorrere, o è sospesa, durante la procedura di reclamo e di ricorso.
Disposizioni penali	Art. 35r (nuovo) ¹ Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non adempie gli obblighi di dichiarazione e collaborazione, oppure ostacola l'accertamento dei dati necessari all'imposizione della tassa, è punito con la multa fino a fr. 10'000.-. ² Le multe sono pronunciate dall'autorità competente per la decisione di tassazione. ³ Alla procedura si applica la legge di procedura per le contravvenzioni.
Disposizioni esecutive	Art. 35s (nuovo) Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione in cui definisce l'autorità competente e stabilisce le prescrizioni di dettaglio.
Norma transitoria	Art. 35t (nuovo) ¹ La tassa di collegamento è soggetta a un periodo di prova della durata di 3 anni dalla sua entrata in vigore. Entro questo termine il Consiglio di Stato allestisce all'attenzione del Gran Consiglio un rapporto riguardo gli effetti della stessa, sia dal profilo finanziario, sia dal profilo della mobilità e dell'evoluzione del numero e della collocazione dei posteggi assoggettati alla tassa. ² Il Gran Consiglio si pronuncia in merito al suo mantenimento.

II.

- ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 14 dicembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**


Modifica della legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale

**La domanda che figura sulla scheda
è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 15 dicembre 2015
della legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale?

**Consiglio di Stato e Gran Consiglio
raccomandano di accettare la modifica della legge
sull'Ente Ospedaliero Cantonale.**

La modifica della legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale
è stata approvata dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2015
con 44 voti favorevoli, 21 voti contrari e 2 astensioni.
Contro tale modifica è stato promosso un referendum
che ha raccolto 12'408 firme.



Oggetto della votazione

La revisione di legge in votazione **non riguarda la Pianificazione ospedaliera**, che non può essere oggetto di referendum, ma si prefigge di rafforzare, nell'interesse dei pazienti ticinesi, la posizione dell'EOC e dell'offerta sanitaria ticinese nel contesto nazionale che registra una continua evoluzione e un'accresciuta concorrenza intercantonale.

Di seguito le modifiche più importanti.

- L'EOC potrà costituire società, assumere partecipazioni o rafforzare le collaborazioni con terzi, unicamente con il consenso del Gran Consiglio e alle stesse condizioni quadro vigenti nella sanità pubblica, quali la presenza del medico primario, il rispetto del contratto collettivo di lavoro e la messa a disposizione di posti di formazione.
- L'EOC potrà gestire l'intero percorso di cura del paziente, dalla fase acuta ospedaliera a quella di minore intensità, fino al rientro a domicilio, conformemente alle pianificazioni cantonali e federali.
- L'EOC potrà disporre di un capitale di dotazione sul quale matureranno interessi a favore del Cantone e presenterà i propri conti secondo le più recenti disposizioni in materia, analogamente ad altre aziende parastatali.

**Diciamo NO alla revisione della Legge
sull'Ente Ospedaliero Cantonale
anche per dire NO alla Pianificazione ospedaliera**

**Smantellamento
del servizio pubblico
ospedaliero**

La revisione della Legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è un ulteriore e pericoloso passo verso lo smantellamento del servizio pubblico ospedaliero e verso la subordinazione della sanità alle logiche di mercato. Ciò avviene nel quadro di una ridefinizione del settore ospedaliero cantonale, dei suoi obiettivi e delle sue strutture.

**Trasformare
l'EOC in una
società anonima**

La modifica in votazione è intimamente legata alla nuova Pianificazione ospedaliera e alla sua messa in atto. Lo dice in modo chiaro il Governo nel suo messaggio: *“La revisione o la precisazione di alcune norme è strettamente legata all'adozione della nuova Pianificazione e alla relativa implementazione”*. Governo che avrebbe preferito – e forse è il prossimo passo al quale pensa se non verrà fermato – addirittura trasformare l'EOC in una società anonima: *“Del resto, in non pochi altri Cantoni, gli stessi istituti ospedalieri pubblici hanno assunto la forma giuridica della società anonima, ciò che consente loro anche di rispondere al meglio alle esigenze poste dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento delle cure”*.

Le proposte approvate dal Governo e dalla maggioranza del Parlamento riguardano:

**Privatizzare
e tagli nell'offerta
ospedaliera**

- **la privatizzazione che comporta la trasformazione degli ospedali pubblici in SA** con la partecipazione 50/50 tra pubblico e privato, come nel caso dell'ospedale la Carità di Locarno in fusione con la clinica Santa Chiara o come la creazione del centro donna-madre-bambino a Sorengo con il gruppo Genolier;

Accesso precluso in parte alla qualità delle cure

- **il taglio nell'offerta ospedaliera** a Faido e ad Acquarossa, tramite la chiusura del Pronto Soccorso con lo smantellamento del settore acuto (medicina e geriatria);
- **il rafforzamento della logica di mercato** nella gestione di ciò che rimarrà dell'EOC, assegnandogli un proprio capitale di dotazione, con indicazioni sulle attese di redditività.

Una visione della sanità che non è più quella di un servizio pubblico, che non garantisce più a tutta la popolazione l'accesso a cure di qualità e di prossimità e che non privilegia i bisogni dei pazienti, ma predilige le scelte aziendali, produttive e finanziarie.

Opporsi alla modifica della Legge è un primo importante passo per mettere in discussione le scelte della Pianificazione ospedaliera, volute dalla maggioranza del Gran Consiglio.

Una vittoria del NO permetterebbe di riaprire la discussione su tutto il progetto di Pianificazione ospedaliera e consentirebbe di riprendere il dibattito su numerose scelte sbagliate.

Invitiamo quindi a votare **NO** alla revisione della Legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale, strumento fondamentale dell'inaccettabile modifica della Pianificazione ospedaliera.



**Consolidare
le collaborazioni
per aumentare la
qualità e la sicurezza
delle cure**

Pubblico e privato già collaborano nell'interesse dei pazienti ticinesi in diversi ambiti: nella riabilitazione, nella cardiologia, nel post-acute e nella ricerca. Le collaborazioni permettono di migliorare la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e favoriscono l'impiego di risorse finanziarie.

**Rafforzare il servizio
pubblico**

L'accresciuta possibilità di partenariato non rappresenta uno smantellamento del servizio pubblico, ma fornirà all'EOC gli strumenti per estendere le proprie competenze e modalità di lavoro nonché per acquisire ulteriori spazi operativi, formativi e nella ricerca, rimanendo così innovativo e competitivo, anche in vista del master in medicina.

**Sviluppare maggiori
competenze
specialistiche
in Ticino**

L'EOC cura il 60% dei pazienti ticinesi e se potrà sviluppare maggiori sinergie con gli istituti privati rafforzerà il suo ruolo nel contesto intercantonale, limitando il ricorso ad istituti fuori Cantone per prestazioni specialistiche.

**Riconoscere
maggiore flessibilità
all'EOC**

L'EOC potrà reagire con tempestività e senza eccessivi vincoli organizzativi per proporre adeguamenti delle proprie strutture e modalità di intervento al pari con i progressi costanti della medicina, al fine di assicurare la cura più adeguata ai bisogni del paziente a un costo sostenibile.

**Garantire cure
complete
e di prossimità
anche nelle valli**

L'EOC potrà gestire anche i letti acuti di minore intensità garantendo la presa a carico del paziente lungo tutto il percorso di cura (acuto e post-acute). In questo modo la presenza dei servizi di qualità dell'EOC sarà garantita nel tempo e commisurata ai bisogni anche nelle valli, assicurando importanti investimenti e contribuendo al mantenimento di posti di lavoro qualificati.

**Estendere le regole
dell'EOC
alle collaborazioni**

Le collaborazioni dovranno essere impostate secondo le modalità proprie del settore pubblico, con un'organizzazione che preveda la figura del primario, la sottoscrizione del contratto collettivo e la disponibilità ad offrire posti di formazione.

**Dare l'ultima parola
al Gran Consiglio**

Ogni accordo di collaborazione dovrà essere sottoposto al Gran Consiglio, che manterrà quindi un ampio controllo democratico sulla gestione futura dell'EOC e garantirà la più ampia trasparenza di questi progetti.

**Valorizzare il ruolo
di azienda pubblica
dell'EOC**

L'EOC è una grande azienda autonoma di proprietà dello Stato (650 milioni di franchi di cifra d'affari e 5'000 collaboratori). Come altre imprese analoghe (quali AET o Banca Stato) deve poter disporre di un capitale proprio, sul quale matureranno degli interessi che potranno essere riversati al Cantone.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **Sì**
alla modifica della Legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale.



Testo sottoposto alla votazione



Legge sull'EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) del 19 dicembre 2000; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 maggio 2014 n. 6945 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 30 novembre 2015 n. 6945 R1 - 6945AR1 della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera,

decreta:

I.

La legge sull'EOC del 19 dicembre 2000 è modificata come segue:

Art. 2

¹L'EOC provvede alla direzione e alla gestione di strutture sanitarie d'interesse pubblico garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.

²L'EOC gestisce le strutture sanitarie con criteri di efficienza ed economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell'equità d'accesso alle cure.

Art. 3 cpv. 1 e 3, 4 (nuovi)

¹La missione e i mandati di prestazione all'EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia e delle altre pianificazioni cantonali e federali.

³Per raggiungere lo scopo di cui al cpv. 1, limitatamente all'ambito stazionario, l'EOC può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

⁴Collaborazioni concluse sulla base del cpv. 3 che vanno oltre la gestione di aspetti di ordinaria amministrazione soggiacciono all'approvazione del Gran Consiglio.

Art. 4

Strutture
sanitarie

L'EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio e Leventina, nonché altre strutture sanitarie.

Art. 5

Le strutture sanitarie dell'EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente:

- a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo;
- b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell'ossequio del principio dell'informazione e del consenso;
- c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici.

Art. 6 cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovi)

²Il capitale di dotazione iniziale e ogni suo aumento sono autorizzati dal Gran Consiglio.

³Il Consiglio di Stato e il Consiglio di amministrazione stabiliscono l'interesse del capitale di dotazione. In caso di mancato accordo fa stato il tasso d'interesse medio del debito pubblico.

⁴Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

⁵Prima di ogni negozio per la costituzione di società affiliate deve essere eseguito un processo di due diligence e pretese precise garanzie finanziarie da parte del o dei partner.

Art. 6bis (nuovo)

Conti
annuali

¹Il conto annuale è allestito conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAPFER.

²L'esercizio dell'EOC si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il conto d'esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'ufficio di revisione. Entro sei mesi il conto d'esercizio dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli.

⁴L'utile netto d'esercizio serve ad alimentare il fondo di compensazione dei rischi e a pagare l'interesse sul capitale di dotazione. La parte residua è ripartita nei fondi e nelle riserve del capitale proprio.

Art. 9 lett. c)

Gli organi dell'EOC sono:

c) le Direzioni locali e operative.

Art. 16 lett. e), f) (nuove)

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

e) concorda con la Direzione generale un'adeguata comunicazione interna ed esterna;

f) sottopone al Consiglio di Stato i negozi giuridici di cui all'art. 3 cpv. 4.

Art. 17 lett. b)

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali e operative, l'ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;

Art. 18 lett. g) (nuova)

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

b) decide l'assunzione di partecipazioni, riservata l'approvazione del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della presente legge.

Art. 21 cpv. 4

⁴La Direzione generale vigila sull'attività delle strutture sanitarie ed adotta i provvedimenti urgenti.

C. La Direzione locale e operativa

Art. 22 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)

¹La Direzione locale e operativa esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell'EOC.

²La Direzione locale e operativa dipende dalla Direzione generale dell'EOC.

³La Direzione locale e operativa consulta regolarmente i rappresentanti del personale.

⁴Le Direzioni locali e operative concordano con la Direzione generale i flussi informativi esterni.

Art. 26 lett. c) (nuova)

Il Consiglio di Stato:

- c) sottopone i negozi giuridici ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 per approvazione definitiva al Gran Consiglio in particolare osservando il rispetto delle stesse condizioni quadro in vigore all'EOC quali il principio del primariato, il contratto collettivo di lavoro, la disponibilità di un numero adeguato di posti di formazione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 dicembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

Iniziativa popolare “Giù le mani dagli ospedali!”

**La domanda che figura sulla scheda
è la seguente:**

Volete accettare l'iniziativa popolare legislativa generica del 4 aprile 2013 “Giù le mani dagli ospedali!”?

**Consiglio di Stato e Gran Consiglio
raccomandano di respingere l'iniziativa.**

L'iniziativa popolare legislativa generica del 4 aprile 2013 “Giù le mani dagli ospedali!” è stata sottoscritta da 7'665 cittadine e cittadini.

Il Gran Consiglio, il 15 dicembre 2015, l'ha respinta con 41 voti contro 24 e 3 astensioni.



Oggetto della votazione

L'iniziativa popolare legislativa generica denominata "Giù le mani dagli ospedali!", presentata il 4 aprile 2013 e concretizzata attraverso una modifica dell'articolo 4 e l'aggiunta di un articolo 4bis alla Legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) del 19 dicembre 2000, chiede di:

- mantenere l'elenco degli ospedali gestiti dall'EOC previsto dalla legge attuale, che comprende anche l'ospedale di Vallemaggia;
- garantire nei quattro ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio:
 - i reparti di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia, ostetricia e terapia intensiva;
 - le prestazioni di Emergenza e Pronto Soccorso con apertura 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, secondo la relativa direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità del 4 giugno 2007;
- garantire negli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia, nell'ambito del servizio di Emergenza e Pronto Soccorso o in forma separata, un servizio ambulatoriale di medicina generale e altri servizi destinati all'esame e alla cura di persone non ospedalizzate.

Opponiamoci alla Pianificazione ospedaliera

La Pianificazione ospedaliera approvata dal Gran Consiglio attacca pesantemente gli ospedali pubblici. Infatti propone la privatizzazione di reparti e strutture ossia:

- **la trasformazione degli ospedali pubblici in SA** con la partecipazione 50/50 tra pubblico e privato, come nel caso dell'ospedale la Carità di Locarno in fusione con la clinica Santa Chiara o come la creazione del centro donna-madre-bambino a Sorengo con il gruppo Genolier;
- **il taglio nell'offerta ospedaliera a Faido e ad Acquarossa**, tramite la chiusura dei Pronto Soccorso e lo smantellamento del settore acuto.

Difendiamo e rafforziamo gli ospedali pubblici

L'iniziativa popolare "Giù le mani dagli ospedali!" vuole impedire tutto questo. Ed è perciò che Governo e la maggioranza del Parlamento hanno a più riprese affermato che la Pianificazione *"non è una risposta all'iniziativa 'Giù le mani dagli ospedali!'... Ma si può affermare che sia una specie di controprogetto"*.

Garantire reparti e prestazioni di base nelle principali strutture ospedaliere

L'iniziativa popolare vuole che reparti e prestazioni di base importanti anche in futuro vengano garantiti nelle principali strutture ospedaliere pubbliche del Cantone; cioè che i seguenti reparti continuino a rimanere nei quattro ospedali regionali di **Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Valli e Locarno**:

- medicina interna;
 - chirurgia;
 - pediatria;
 - ginecologia;
 - ostetricia;
 - Pronto Soccorso;
 - terapia intensiva.
-

Assicurare cure ambulatoriali di qualità

Ormai da alcuni anni e con sempre maggiore urgenza si ravvisa necessità di poter disporre di cure ambulatoriali di qualità, al di fuori del ricovero ospedaliero e dell'offerta dei medici privati, ai quali i pazienti possono rivolgersi in ogni momento e durante tutto il giorno con orari prolungati. Oggi questa funzione è in parte offerta dai Pronto Soccorso: l'aumento impressionante del numero delle visite si spiega solo con il fatto che essi svolgono, comunque, una funzione necessaria, corrispondente ad un bisogno sociale che esiste.

Bisogna quindi potenziarne il ruolo.

Per questo l'iniziativa chiede anche che negli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e negli ospedali di zona di Faido e Acquarossa venga organizzato, nell'ambito dei Pronto Soccorso, o in forma separata, **un servizio ambulatoriale di medicina generale al quale ogni persona ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Questa ultima proposta rappresenta quindi una risposta concreta per salvare il servizio di Pronto Soccorso che la Pianificazione ospedaliera vorrebbe chiudere a Faido e Acquarossa.

Per questo, chi vuole opporsi alla Pianificazione ospedaliera può farlo votando **Si** all'iniziativa popolare "Giù le mani dagli ospedali!".



La Pianificazione ospedaliera assicura già quanto richiesto dall'iniziativa

La Pianificazione ospedaliera approvata dal Gran Consiglio assicura già le discipline previste dall'iniziativa negli ospedali regionali dell'EOC. Negli ospedali di Acquarossa e Faido l'EOC garantisce inoltre anche in futuro i servizi ambulatoriali richiesti dall'iniziativa. L'iniziativa è quindi da questo profilo perlomeno inutile.

L'EOC offre già in tutte le regioni servizi più estesi

L'iniziativa chiede in realtà per i diversi ospedali dell'EOC un'offerta di cure inferiore a quella prevista dalla Pianificazione ospedaliera, caratterizzata da una diffusione assai ampia di cure di prossimità e dal mantenimento non solo di servizi ambulatoriali, ma anche di letti di medicina di base negli ospedali di valle, accanto ai reparti acuti di minore intensità. L'iniziativa potrebbe quindi paradossalmente portare ad un rapido e negativo ridimensionamento degli ospedali dell'EOC.

L'attribuzione di mandati agli ospedali deve rispettare il diritto federale

I mandati di prestazione devono essere attribuiti seguendo una procedura trasparente e conforme alla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), che determini dapprima il fabbisogno di cure e verifichi poi l'adempimento dei requisiti per l'ottenimento del mandato, quali ad esempio la presenza delle cure intense, del Pronto Soccorso, di medici specialisti 24/24 e di un numero adeguato di pazienti. Il Cantone deve inoltre esaminare la qualità e l'economicità dei fornitori di prestazione. Pretendendo di attribuire dei mandati a priori, l'iniziativa contravviene quindi al diritto federale.

L'attribuzione di mandati per ragioni di politica regionale causerebbe spese supplementari

Gli assicuratori malattia potrebbero rifiutarsi di assumere la loro quota parte di finanziamento delle cure se, per ragioni di politica regionale, si attribuissero dei mandati ad ospedali che non rispettino i criteri fissati dalla LAMal indicati in precedenza.

Il centro socio-sanitario di Cevio non è dell'EOC già dal 2003

La trasformazione dell'ospedale di Vallemaggia in centro socio-sanitario è avvenuta il 1° gennaio 2003. Esso è di proprietà della Fondazione Vallemaggia, che l'ha ricostruito dotandolo di contenuti sanitari adeguati ai bisogni della valle ed offerti in collaborazione con l'EOC, con soddisfazione generale. Su questo aspetto l'iniziativa è quindi anacronistica e inattuabile.

I requisiti qualitativi per i servizi di Pronto Soccorso non verrebbero rafforzati

Il Cantone con la nuova Pianificazione ospedaliera ha adottato criteri più severi per la gestione dei servizi di Pronto Soccorso ed i reparti di cure intensive, rispetto a quelli definiti dalla direttiva citata nell'iniziativa. L'iniziativa consoliderebbe quindi direttive superate e non adeguate a standard migliori per la qualità delle cure e la tutela dei pazienti.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **NO** all'iniziativa popolare generica "Giù le mani dagli ospedali!".



Testo sottoposto alla votazione

Iniziativa popolare generica presentata il 4 aprile 2013 denominata «Giù le mani dagli ospedali!»

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica "Giù le mani dagli ospedali!" del 4 aprile 2013;
- richiamati gli art. 37 segg. della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto 30 novembre 2015 n. 6945 R1 - 6945A R1 della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera,

decreta:

I.

È elaborato il seguente testo conforme alla domanda di iniziativa:

La Legge sull'EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) del 19 dicembre 2000 è modificata come segue:

Art. 4

¹L'EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.

²Negli ospedali regionali di cui al cpv. 1 sono garantite le seguenti specialità con i relativi reparti di degenza:

- medicina interna
- chirurgia
- pediatria
- ginecologia
- ostetricia
- terapia intensiva certificata dalla Società Svizzera di Medicina Intensiva

³Negli ospedali regionali di cui al cpv. 1 sono garantite le prestazioni di «Emergenza e Pronto Soccorso» secondo quanto previsto dalla Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui Servizi di «Emergenza e Pronto Soccorso» di categoria A, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, del 4 giugno 2007.

Art. 4 bis

Negli ospedali regionali e negli ospedali di zona è organizzato, nell'ambito del servizio di «Emergenza e Pronto Soccorso» o in forma separata, un servizio ambulatoriale di medicina generale e altri servizi destinati all'esame e alla cura di persone non ospedalizzate. Ogni persona ha il diritto di rivolgersi a questo servizio ambulatoriale.

II.

L'iniziativa popolare legislativa generica "Giù le mani dagli ospedali!" è respinta.

III.

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa.

Bellinzona, 15 dicembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SÌ** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto degli oggetti sottoposti a votazione.

Giorni e orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 5 giugno 2016** e nei giorni stabiliti dal Municipio.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

L'elettore può inviare la busta di trasmissione

- per il tramite del servizio postale;
- per il **Comune di Lugano** l'affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto (l'elettore non deve affrancarla);
- imbucandola nella bucalettere posta dinanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Modalità di voto

L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta** di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.

Attenzione a non cestinare la busta!

- seguire attentamente le istruzioni riportate **sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto**;
- compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nelle apposite buste con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (**Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!**);
- compilare la carta di legittimazione di voto e **firmarla** di proprio pugno in originale, **senza tagliarla**;
- inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste con le schede votate e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale **nel senso indicato dalle frecce**.

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (**Cancelleria comunale**) sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 5 giugno 2016**.

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto, quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al numero verde 0800 00 15 00 oppure consultare il sito www.ti.ch/diritti-politici.

Raccomandazioni di voto

**Consiglio di Stato e Gran Consiglio
vi raccomandano di votare come segue
il 5 giugno 2016:**

- **NO** all'iniziativa popolare legislativa elaborata
"Rafforziamo la scuola media – Per il futuro
dei nostri giovani"
- **Sì** alla modifica della legge sui trasporti pubblici
- **Sì** alla modifica della legge sull'Ente Ospedaliero
Cantonale
- **NO** all'iniziativa popolare legislativa generica
"Giù le mani dagli ospedali!"